

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **DL semplificazioni fiscali: le novità**

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che **in data 24.02.2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il nuovo DL sulle semplificazioni fiscali**. Tale provvedimento prevede numerose disposizioni tese ad apportare **correttivi e a semplificare le disposizioni attualmente vigenti**. Le modifiche, però, diventeranno operative solamente con l'entrata in vigore del nuovo DL, il cui **iter di approvazione si perfezionerà solamente con la conversione in legge del decreto**. Per quanto di nostro interesse segnaliamo che **tra le varie modifiche programmate dal governo tecnico, sono stati presi numerosi provvedimenti in materia di controlli fiscali e sanzioni**: viene codificato, tra le altre cose, il principio di indeducibilità dei costi da reato, secondo cui gli oneri relativi ai beni utilizzati per il compimento di un reato non sono deducibili dal reddito. Riguardo alle **indagini finanziarie**, viene **estesa alla Guardia di Finanza la possibilità di accedere ai dati detenuti da banche ed altri intermediari finanziari**, al fine di **svolgere la propria attività istituzionale ed al fine di adottare misure cautelari quali il sequestro preventivo e l'ipoteca**.

### **Premessa**

**Il nuovo DL sulle semplificazioni fiscali** apporta numerosi correttivi alla **disciplina fiscale concernente controlli, sanzioni, accertamenti ed altro ancora**. Con il DL in commento, infatti, il governo tecnico ha voluto intervenire al fine di **correggere alcune disposizioni introdotte recentemente dalle manovre che hanno caratterizzato l'anno 2011 e altre disposizioni, con particolare riguardo all'apparato sanzionatorio e dei controlli**. Il fine del DL semplificazioni fiscali, infatti, è quello di **combattere l'evasione fiscale** per rimettere in ordine i conti pubblici e quindi **ridurre le tasse** a carico dei contribuenti.

Ricordiamo, inoltre, che nella versione definitiva del DL semplificazioni sono state introdotte alcune disposizioni tese ad **evitare l'apertura di procedure di infrazione relativamente alla neo**

**introdotta imposta sul valore immobiliare all'estero.** Con la pubblicazione in Gazzetta del nuovo decreto, relativamente all'IVIE sono introdotti i seguenti accorgimenti:

- viene introdotta una **franchigia di 200 euro**, al di sotto della quale non è dovuto il versamento di alcuna imposta;
- viene introdotta **l'aliquota agevolata**, la detrazione per l'abitazione principale e l'ulteriore detrazione per figli a carico in alcuni dei casi in cui il contribuente svolga attività lavorativa all'estero per conto dello stato italiano.

Di seguito illustriamo quali sono le **modifiche delle disposizioni sanzionatorie e in materia di controlli in programma**, ricordando, tuttavia, che **tali disposizioni diventeranno definitive solamente a seguito dell'approvazione della legge di conversione del DL semplificazioni fiscali.**

### **Il Decreto salva Italia: le principali disposizioni**

---

<b>Limiti all'uso del contante</b>	E' rinviato al primo maggio 2012 il termine di efficacia delle disposizioni che prevedono il pagamento di stipendi e pensioni superiori a 1000 euro erogate da amministrazioni ed enti pubblici tramite strumenti di pagamento tracciabili, quali pagamenti elettronici bancari o postali.
<b>Ratei e risconti</b>	Viene introdotta una modifica all'articolo 66 del TUIR secondo cui è possibile dedurre a scelta del contribuente i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici attraverso due criteri: <ul style="list-style-type: none"><li>→ competenza economica;</li><li>→ anno di registrazione ai fini IVA del documento fiscale.</li></ul>
<b>Lista selettiva scontrini e ricevute</b>	L'Agenzia delle Entrate metterà a punto liste selettive di contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati in forma non anonima alla stessa Agenzia delle Entrate o alla Guardia della Finanza per la mancata emissione di scontrini e ricevute.
<b>Indagini finanziarie della Guardia di Finanza</b>	Viene introdotta anche a favore della Guardia di Finanza il potere di ricorrere alle indagini finanziarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ai fini dell'effettuazione di proposte da parte dell'Agenzia delle Entrate finalizzate alla richiesta di misure

	<b>cautelari.</b>
<b>Addizionale comunale IRPEF</b>	Viene <b>anticipato dal 31.12 al 20.12 il termine</b> entro cui deve essere <b>pubblicata la delibera di variazione dell'addizionale IRPEF dei comuni</b> , affinché la stessa acquisisca efficacia a partire dal successivo primo gennaio.
<b>Costi da reato</b>	Con <b>il DL semplificazioni fiscali vengono fornite alcune precisazione riguardo all'ipotesi di deducibilità dei costi da reato: secondo le nuove disposizioni</b> , infatti, <b>tali costi</b> – ovvero i costi derivanti dagli oneri per la realizzazione del reato – <b>non possono essere dedotti dal reddito.</b>
<b>Abrogazione delle disposizioni concernenti la contabilità bancaria</b>	Il DL semplificazioni prevede <b>l'abrogazione delle disposizioni concernenti la possibilità di sostituire scritture e registri contabili con gli estratti conto bancari, prevista dalla legge di stabilità</b> (legge n. 183/2011) all'articolo 14 comma 10.
<b>Controlli valutari alla frontiera</b>	Riguardo ai controlli valutari alla frontiera viene <b>ridotta da 250.000 a 40.000 euro l'eccedenza che permette di definire in via agevolata la sanzione.</b> Il pagamento in forma ridotta, inoltre, <b>viene elevato dal 5 al 15% del valore, fatta eccezione per gli importi inferiori 10.000 euro.</b>
<b>Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli</b>	Vengono <b>estese alle province delle regioni a statuto speciale la possibilità di deliberare l'aumento o la riduzione dell'aliquota di imposta applicabile alle RCauto.</b>  Le nuove disposizioni concernenti il <b>federalismo fiscale delle province</b> , ricordiamo, hanno previsto la possibilità di <b>modificare le aliquote d'imposta sui premi delle Rca. Secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 2 del D.Lgs. n. 68/2011</b> , infatti, le province possono <b>aumentare o diminuire l'aliquota d'imposta in misura non superiore al 3,5%</b> (partendo da una base di 12,5%).
<b>Minusvalenze</b>	Nel corso degli ultimi anni, il legislatore ha <b>introdotto a carico dei contribuenti l'obbligo di effettuare alcune comunicazioni per</b>

**segnalare all'Amministrazione finanziaria particolari operazioni e il trattamento in dichiarazione di specifiche componenti reddituali potenzialmente lesive degli interessi dell'Erario**, tra le quali rientrano:

- la **comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 5 milioni di euro** su partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (ex art. 1, D.L. n. 209/2002) e
- la **comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di importo superiore a 50.000 euro** derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri (ex art. 5-quinquies, D.L. n. 203/2005).

Il vigente regime sanzionatorio prevede che, nel caso in cui la comunicazione venga omessa o presentata tardivamente, risulti incompleta ovvero infedele, **le relative minusvalenze divengono indeducibili** (art. 5-quinquies, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 203/2005), indipendentemente dalla circostanza che la dichiarazione sia regolare: deve, inoltre, ritenersi esclusa la possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizione del DL semplificazioni **viene introdotta una sanzione pari al 10% delle minusvalenze non comunicate, con un minimo (500 euro) e un massimo edittale (50.000 euro), in luogo di quella della indeducibilità piena del componente reddituale non comunicato.**

#### **Studi di settore**

Viene **prorogato al 30.04.2012 il termine precedentemente fissato al 31.03.2012 per la pubblicazione dei correttivi agli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2011**

#### **Segnalazioni antiriciclaggio**

Viene **modificato l'obbligo a carico degli operatori di comunicare anche all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevate**. Ora la comunicazione dovrà essere **effettuata alla Guardia di Finanza**. Se ricorre la possibilità di utilizzare tali informazioni al fine di accertare la posizione fiscale dei soggetti coinvolti nell'operazione rilevante, **sarà poi la**

**GDF a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate.**

**Accertamenti  
esecutivi**

A partire dallo scorso 01.10.2011 **le attività di riscossione relative agli atti di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Irap ed Iva, ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni**, emessi a partire da tale data e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, **sono potenziate attraverso l’introduzione di una serie di disposizioni, volte ad eliminare le problematiche legate alla notifica delle cartelle.**

L'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle entrate ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono **contenere**, infatti, anche **l'intimazione ad adempiere**, entro il termine di presentazione del ricorso, **all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati**, ovvero, in caso di **tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'art. 15 del D.P.R.n.602/73** (salvo il correttivo della manovra estiva che ha ridotto il prelievo in caso di presentazione del ricorso dal 50 al 30%). In pratica, in caso di impugnazione, il contribuente è tenuto al pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, del 30% (in precedenza la metà) delle imposte accertate con relativi interessi (sanzioni escluse) ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973.

Secondo quanto previsto dal DL semplificazioni fiscali, **Equitalia dovrà notificare al contribuente la presa in carico delle somme accertate dalle Entrate. La novità non si applica in caso di fondato pericolo di riscossione.**

**Bollo sui valori  
scudati**

Viene **prorogato dal 16 febbraio al 16 maggio 2012 il termine per il versamento dell’imposta sulle attività finanziarie rimpatriate e regolarizzate**. Il rinvio riguarda sia **l’imposta ordinaria che straordinaria sui capitali prelevati o dismessi**.

**Compensazioni IVA**

**La compensazione dei crediti IVA**, effettuabile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, **passerà da**

**10.000 a 5.000 euro.**

**Sanzioni accise**

Vengono **incrementate le sanzioni sulle accise relative ad omissioni ritardi e irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni** a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative a prodotti energetiche e alcolici. Gli **importi attuali**, da 258 a 1.549 passano a cifre che vanno **da 3.000 a 30.000 euro.**

*Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento.* Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO